

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrenti: Sig.ri.....

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Primario e Secondario, nella persona del dirigente scolastico competente

Fatto

I signori, in qualità di genitori del proprio figlio minore, con nota del 6 luglio 2006, hanno chiesto all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario, nella persona del dirigente scolastico competente, di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006.

La suddetta istanza scaturiva dall'esigenza degli odierni ricorrenti di dimostrare come il giudizio di distinto attribuito, in particolare, al compito di matematica avrebbe inciso negativamente sul giudizio generale finale, nonostante il figlio fosse stato presentato agli esami orali della medesima materia con il voto di ottimo e fosse stato, altresì, rassicurato dall'insegnante sulla correttezza del compito stesso.

Pertanto, i signori non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza da parte del dirigente competente hanno presentato, in data 8 settembre 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario, nella persona del dirigente scolastico competente, di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere l'accesso, nella forma della presa visione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno Giuseppe Baglio sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente dell'Istituto Comprensivo Primario e Secondario, ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media del suddetto Istituto, abbiano diritto di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006, ed in particolare il compito di matematica, per potere così esercitare, eventualmente, il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva, tra l'altro, che, nel caso in questione, trattandosi della richiesta visione dei compiti di esame dell'istante, diretto interessato, non si configura neanche alcun "contatto" con dati personali relativi a terzi.

In ogni caso, comunque, prevarebbe la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi: infatti, ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Sig. in data 14 luglio 2006 presentava all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai documenti concernenti la prova attitudinale del concorso per esami a n. 40 posti da Commissario di polizia.

In particolare il ricorrente chiedeva copia "...di tutti gli atti relativi alla prova attitudinale a cui è stato sottoposto in data 13 e 14 luglio... unitamente ad eventuali verbali della commissione attestante i criteri di massima per la valutazione, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale".

In data 4 settembre l'amministrazione dava seguito alla richiesta, concedendo l'accesso al fascicolo personale del Sig., senza, tuttavia, far menzione alcuna dei verbali contenenti i criteri di massima per la valutazione delle prove richiesti dall'odierno ricorrente.

Ritenendo formatosi il silenzio dell'amministrazione su quest'ultimo punto della richiesta, in data 10 settembre (pervenuto il successivo 20 settembre) lo ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto

interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

V'è da considerare, tuttavia, che l'iniziale richiesta di accesso è stata in gran parte soddisfatta dall'amministrazione, come risulta dagli atti; il ricorrente, ciò nonostante, si duole del mancato inserimento tra i documenti esibiti al Sig., dei verbali eventuali con cui la commissione esaminatrice avrebbe predisposto i criteri di massima su cui fondare la valutazione delle prove concorsuali.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formarsi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame. E' vero che lo stesso ricorrente qualifica come eventuali i verbali cui si è fatto cenno, ma è altrettanto vero che per prassi consolidata e in alcuni casi per legge, ogni commissione esaminatrice di concorso pubblico provvede preliminarmente all'inizio dei lavori di correzione a predeterminare i criteri cui si atterrà per l'attribuzione dei punteggi ai candidati.

Tale attività appare strettamente funzionale al rispetto della trasparenza della procedura concorsuale, al fine ultimo di assicurare che a quel determinato ufficio pubblico (per l'accesso al quale il concorso è bandito) possano legittimamente aspirare i più meritevoli.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di

Fatto

Il Sig., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 30 agosto 2006, ha richiesto al Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di, di potere prendere visione delle determine amministrative adottate dallo stesso Comitato dal 22 novembre 2005 al 30 agosto 2006, poiché mai pubblicate e mai portate in visione nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nonostante le numerose richieste formulate dai consiglieri, e asserendo una presunta violazione sulla pubblicità degli atti amministrativi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

In primo luogo, a parere della scrivente Commissione, non si ravvisa la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, interesse che sia corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Non si ritiene, infatti, che la qualifica di consigliere provinciale della Croce Rossa Italiana possa giustificare l'accesso a delle determinate dirigenziali che, se non pubblicate, potrebbero anche contenere dati di cui si vuole evitare la diffusione.

Tra l'altro, l'istanza di accesso, oltre che infondata, è in ogni caso eccessivamente onerosa per la parte resistente, avendo l'odierno ricorrente richiesto le determinate, adottate in un vasto lasso di tempo, compreso tra il 22 novembre 2005 ed il 30 agosto 2006.

In tale richiesta si potrebbe, dunque, ravvisare una forma di controllo dell'attività del suddetto Comitato, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, che sancisce l'inammissibilità delle istanze di accesso "preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra

contro

Resistente: Cooperativa sociale a responsabilità limitata**Fatto**

....., socia-lavoratrice della cooperativa sociale a responsabilità limitata—
la quale, secondo la, svolgeva attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per
conto del Comune di essendo stata allontanata dal posto di lavoro, chiedeva l'accesso a
numerosa documentazione, specificamente indicata, della quale avrebbe dovuto servirsi al fine di
opporsi a detto allontanamento.

La cooperativa negava l'accesso affermando che non ricorrevano i presupposti per lo stesso quali
previsti dalla legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Avverso il diniego di accesso la ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22 della legge n. 241/1990 al primo comma, lett.e), dispone che, ai fini dell'accesso
ai documenti amministrativi per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti di diritto
pubblico nonché "tutti....i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Da quanto esposto nel ricorso, risulta che la cooperativa sociale a responsabilità limitata
svolge attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di e,
quindi, un'attività di pubblico interesse come specificato dal suddetto art.22.

Considerato che il rapporto di lavoro dei dipendenti di soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse è strettamente strumentale all'esercizio dell'attività stessa, la documentazione attinente a tale rapporto deve ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi del suddetto art.22 .

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**contro**Amministrazione resistente: ASL n.***Fatto**

Il Sig., avendo sostenuto in data 30 novembre 2005 l'esame-colloquio relativo al concorso pubblico di cui al bando pubblicato nel BUR 10 maggio 2004 per l'assunzione di 13 coadiutori, ha presentato in data 23 agosto 2006 richiesta di accesso alla ASL medesima per avere informazioni sulla procedura concorsuale e conoscere l'esito della suddetta prova, unitamente al punteggio ottenuto e alla posizione in graduatoria.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 11 ottobre 2006 il ricorrente precisa che la procedura concorsuale si è conclusa nel mese di dicembre 2005 e che la graduatoria non è ancora stata stilata, segnalando a questa Commissione la violazione dell'articolo 97 Cost. da parte dell'amministrazione resistente.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erranea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che a monte non è stata formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della

legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere le ragioni del ritardo in merito alla pubblicazione della graduatoria del concorso cui il ricorrente ha preso parte. Al riguardo si rileva che l'articolo 22 della l. n. 241/90 al comma 4, espressamente esclude dalla sfera di operatività della legge le richieste tese all'ottenimento di informazioni non incorporate in documenti, come sembrerebbe nel caso portato all'esame di questa Commissione.

Occorre, tuttavia, considerare che le commissioni esaminatrici sono tenute a redigere apposito verbale concernente l'esito delle prove sostenute dai candidati e che, qualora questi esistano (la circostanza non è certa), debbono essere rilasciati al richiedente.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, in quanto non sembrerebbero esistere materialmente i documenti richiesti, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che la pubblicazione della graduatoria concorsuale deve essere tempestivamente effettuata, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento omissivo dell'amministrazione, ove effettivamente verificatosi, sarebbe contrario al principio di trasparenza, e possibile aspetto di referto da parte di questa Commissione in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali

Fatto

La sig.ra ha presentato in data 22 agosto 2006 richiesta di accesso, nella forma della sola presa visione ai seguenti documenti:

1. *n. 10 verbali relativi all'espletamento delle prove preselettive, scritte ed orali del concorso a 18 posti di direttore agrario – C2- nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, indetto con D.M. 4724 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 103 del 28 dicembre 2004;*
2. *DD.MM. n. 4794 del 28 gennaio 2005 e n. 4919 del 10 giugno 2005, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso su indicato;*
3. *gli atti relativi al concorso a 35 posti di direttore agrario – C2 – indetto nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi con D.M. del 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 1 del 4 gennaio 2002.*

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2, ma ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3, in quanto la ricorrente non è parte del procedimento al quale i medesimi appartengono.

Avverso il provvedimento di accesso parziale formulato dal Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale repressioni frodi, Direzione Generale delle Procedure Sanzionatorie, degli Affari Generali, del Personale e del Bilancio, la sig.ra, ha presentato in data 21 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accesso parziale e di ordinare l'accoglimento della richiesta.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che l'art. 12, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l'allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per omessa allegazione del provvedimento impugnato.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: *Autorità portuale di*

contro

Resistente : *Agenzia delle Entrate di*

Fatto

Con istanza del 28.7.2006 l'Autorità portuale di Spezia : a) esponeva : che aveva in corso due giudizi di appello presso la C.T.R. di, aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi al 31.12.1997 e al 31.12.1998 ; che decisiva delle controversie era la circostanza che l'Agenzia delle Entrate di aveva omissso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza con P.V.C. in data 13.7.2005 ; che da quest'ultimo verbale emergeva che in data 28.6.2005 il Comando della Guardia di Finanza di..... e la Direzione regionale delle Entrate di avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del rapporto tributario tra l'Agenzia delle Entrate di e l'Autorità portuale di..... ; che tale riunione aveva dato origine all'autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ; b) chiedeva pertanto l'accesso al verbale della indicata riunione. Avverso il silenzio serbato sull'istanza l'Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'istanza di accesso è indirizzata all'Agenzia delle Entrate di e solo per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate della

Tra quest'ultimo Organo e il Comando della Guardia di Finanza di si è tenuta la riunione del cui verbale si chiede l'accesso ; è a questi due Organi che la istanza avrebbe dovuto essere proposta , essendo in possesso delle suddette Amministrazioni il verbale della citata riunione.

Ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, peraltro, l'Agenzia delle Entrate era tenuta a trasmettere immediatamente la suddetta istanza alle Amministrazioni competenti.

Avendo l'Agenzia delle Entrate controdedotto direttamente, pur non essendo competente, con atto in data 12.10.2006, si deve ritenere che non abbia provveduto a trasmettere l'istanza di accesso alle menzionate competenti amministrazioni, come disposto dal citato art.6.

A tale incombente l'Agenzia delle Entrate dideve immediatamente provvedere.

PQM

La Commissione, sospesa ogni decisione, invita l'Agenzia delle Entrate a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli organi competenti.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE